

**DELIBERA N. 223/2022/CRL/UD del 08/09/2022**

**SXXX LXXX SRL/ FASTWEB  
(ISTANZA LAZIO/D/830/2017)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza di Sxxx Lxxx di cui al prot. D5481 del 29/09/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’utente con l’istanza introduttiva e gli scritti difensivi, ha lamentato la mancata corresponsione della somma di Euro 200,00 pagata a titolo di anticipo chiamate a

Fastweb lamentando, altresì, la compensazione della fattura n 6795627 del 31 agosto 2016, oltre a contestare la mancata risposta a 4 reclami.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- la corresponsione di un indennizzo di euro 1800,00 per la mancata risposta ai reclami;
- il rimborso di euro 200,00 per l'anticipo chiamate;
- i costi della controversia.

### **2. La posizione dell'operatore.**

Fastweb Spa, con memoria tempestivamente depositata, ha contestato la fondatezza delle domande, precisando che le richieste dell'istante non potevano trovare accoglimento alcuno perché infondate in fatto e in diritto, sottolineava, inoltre, come la condotta di Fastweb fosse stata diligente e rispettosa di tutti gli obblighi contrattualmente previsti.

Fastweb ha, quindi, eccepito le posizioni dell'istante sostenendo che:

- Controparte ha un insoluto di 7.096,50;
- Il reclamo 139 sl del 19 febbraio 2016 è presente in altra procedura n 297/2016 per questo non può essere riproposta e così il sollecito 230 sl e il sollecito del 23 marzo 2016;
- La pec del 19 gennaio 2017 riguarda altro oggetto e non può ritenersi reclamo per i fatti che ci occupano;
- nella pec del 13 dicembre 2016 l'utente non lamentava la mancata restituzione di Euro 200,00;
- in merito al sollecito del 9 febbraio 2017 non può essere corrisposto l'indennizzo per mancata risposta in quanto l'istanza contenente lo stesso sollecito è stata depositata entro i 45 giorni previsti per la risposta da parte di Fastweb ovvero il 16 marzo 2017 n 3550/2017.3

### **3. Motivazione della decisione.**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa, i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Si osserva che, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera

allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

L'istante con il presente procedimento ha chiesto il rimborso di euro 200,00 per l'anticipo chiamate nonché € 1800,00 per la mancata risposta ai reclami indicati.

Le domande non sono meritevoli di accoglimento.

L'istante non ha prodotto le fatture contenente gli addebiti lamentati e di cui chiede il rimborso.

La mancata produzione delle fatture produce importanti conseguenze dal momento che impedisce al definitore la verifica della fondatezza di quanto lamentato e, conseguentemente, la possibilità di riconoscere il rimborso/storno delle somme assunte come indebitamente contabilizzate.

Quanto ai reclami solo quello del 19.2.2016 afferisce il disservizio lamentato (rimborso di euro 200,00 per l'anticipo chiamate) ma è stato oggetto di disamina all'interno dell'istanza 297/2016 conclusasi con la deliberazione 180/2016 di rigetto dell'istanza medesima. Lo stesso, pertanto, in applicazione del principio del *ne bis in idem* operante anche in questo ambito, non può essere oggetto di ulteriore disamina.

Quello del 13.12.2016, invece, riguarda fattispecie diversa da quella lamentata con il presente procedimento.

Quello del 23.3.2016 è un sollecito al reclamo del 19.2.2016.

Quello del 9.2.2017 è un sollecito di quello del 19.2.2016 e, pertanto, non indennizzabile.

L'istruttoria condotta sulla base della documentazione acquisita, oltre che delle dichiarazioni delle parti, pertanto, non consente di accogliere le richieste dell'istante.

Per tutto quanto sopra esposto,

## **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Il rigetto dell'istanza di Sxxx Lxxx nei confronti di Fastweb S.p.A..

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini